


## I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio  
per il volontariato nascono con  
l'obiettivo di supportare,  
sostenere e qualificare  
le organizzazioni  
di volontariato e più in  
generale di essere agenti  
di sviluppo del volontariato  
e della cultura della solidarietà.

# Le raccolte fondi: agevolazioni e adempimenti

## **Introduzione**



Le Organizzazioni di Volontariato, e in generale le realtà del Terzo Settore, si confrontano oggi continuamente con la necessità di raccogliere fondi per finanziare le proprie attività.

La pratica della "raccolta fondi" racchiude in sé una serie di azioni con le quali le associazioni stanno entrando sempre più in sintonia. Per sostenere tali azioni il Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio ha già realizzato l'opuscolo di approfondimento "La raccolta fondi per le Organizzazioni di Volontariato", onde offrire un valido supporto per quelle realtà che vogliono intraprendere iniziative in questo senso.

Con la pubblicazione del presente quaderno, si vuole aggiungere un ulteriore contributo ai temi della raccolta fondi andando ad affrontare le problematiche che caratterizzano tale attività dal punto di vista normativo, sia in termini di agevolazioni sia in termini di adempimenti, onde offrire alle organizzazioni un valido strumento che le guidi, in modo semplice ed immediato, tra la complessità delle norme a cui fare riferimento.

## **I. Le raccolte pubbliche di fondi (Art. 2 D. Lgs 460/97).i.1**

La normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (Decreto Zamagni) ha introdotto all'art. 143 del T.U.I.R. (ex art. 108 vecchio T.U.I.R.) il comma 3 ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**Le suddette raccolte pubbliche oltre ad essere escluse dall'Imposta sul valore aggiunto sono altresì esenti da ogni altro tributo sia erariale che locale.**

Tale regime agevolato, finalizzato ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è subordinato alla sussistenza di alcune **condizioni**:

- deve trattarsi di raccolte di fondi aperte a tutti, e quindi non limitate ai soci o ai partecipanti;
- la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di particolari momenti della vita sociale: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- i beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore.

Il beneficio dell'intassabilità compete indipendentemente dal fatto che questi fondi vengano poi utilizzati per finanziare l'attività istituzionale piuttosto che un'attività commerciale esercitata a margine di quella principale e a supporto di questa.

Alla luce del disposto in oggetto l'attività di raccolta pubblica di fondi non viene considerata come commerciale anche se esiste un rapporto di scambio (sovvenzione contro cessione o prestazione); il bene ceduto a fronte della sovvenzione deve però essere di valore limitato e tale da non generare l'ipotesi di un rapporto squilibrato tra valore della prestazione eseguita dall'ente e valore della sovvenzione da questo ricevuta.

Questo tipo di agevolazione non è del tutto nuova nella normativa sul non profit.

Anche prima del 1998, infatti, i proventi derivanti alle organizzazioni di volontariato, costituite ai sensi della Legge 266/1991 ed iscritte ai registri previsti dalla Legge regionale 22/1993, dalle attività di vendita occasionali o dalle iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di

celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi in quanto considerati relativi ad attività commerciali e produttive marginali non costituivano redditi imponibili ai fini Irpeg (oggi Ires).

In base alla normativa sul volontariato, la detassazione dei citati proventi si applica solo qualora l'organizzazione documenti l'impiego degli stessi unicamente per i propri fini istituzionali.

## **1.1 La nozione di occasionalità**

La circolare 124/E del 12 maggio 1998, nonostante abbia fornito importanti elementi di precisazione in merito alla sottrazione da imposizione fiscale dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi, ha lasciato del tutto irrisolto l'annoso problema di quando una raccolta pubblica possa essere qualificata occasionale e quindi fruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 460/97.

Sebbene, infatti, il legislatore delegato al comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 460/97 avesse rimesso ad apposito Decreto ministeriale il compito di stabilire le condizioni ed i limiti affinché l'esercizio di raccolte pubbliche da parte di enti non commerciali potesse essere considerato occasionale, a tutt'oggi il suddetto provvedimento risulta essere ancora ben custodito nel "cassetto dei buoni propositi" dell'esecutivo.

Ne consegue che una risposta a tale quesito non può che arrivare dall'esame della normativa fiscale nel suo complesso. In tale ambito un'attività si considera esercitata abitualmente quando questa viene svolta con continuità, sistematicità e professionalità, cioè quando questa rappresenta l'occupazione ordinaria del soggetto che la svolge.

Per accertare la sussistenza dell'abitudine è necessario quindi considerare:

1. il tempo riservato allo svolgimento dell'attività;
2. la natura ed il volume dei mezzi impiegati;
3. il risultato economico derivante dallo svolgimento di suddetta attività.

Ne consegue che, affinché si possa parlare di svolgimento "occasionale" di un'attività è necessario che questa non rappresenti l'occupazione ordinaria dell'ente che la svolge in termini di tempo ad essa dedicata, di natura e volume dei mezzi per essa impiegati e di risultato economico da essa conseguito. Pertanto l'evento non deve essere l'unica attività posta in essere dall'ente stesso.

L'unico **riferimento potenzialmente applicabile**, al quale si ritiene di dover fare riferimento, è quello contenuto nell'articolo 25, comma 1, della legge 133 del 1999, la quale, nell'esplicitare i requisiti che devono possedere le raccolte di fondi effettuate dalle Associazioni sportive dilettantistiche affinché possano essere considerate escluse dal calcolo della base imponibile, afferma che i proventi da queste derivanti non devono eccedere i cento milioni di lire (oggi € 51.645,69) e non devono essere stati conseguiti oltre l'ambito di due manifestazioni per periodo d'imposta.

## **1.2 Cosa si intende per celebrazione ricorrenze e campagne di sensibilizzazione**

Al fine di rafforzare il requisito di pubblicità della raccolta, ulteriore condizione richiesta dal legislatore affinché i fondi pervenuti agli enti non commerciali per il tramite di raccolte pubbliche possano fruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 D. Lgs. 460/97, è che tali raccolte pubbliche si svolgano in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Viene circoscritto, quindi, l'ambito agevolativo della suddetta norma alle sole raccolte pubbliche effettuate nell'ambito di eventi organizzati al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i fini istituzionali dell'ente, di festeggiamenti di ricorrenze religiose o civili (ad esempio le raccolte effettuate dalle pro loco durante la festa del Santo Patrono) in qualche modo collegate all'ente non profit organizzatore, di ricorrenze dell'ente (ad esempio festeggiamento del decennale dell'ente ecc.).

## **1.3 Come determinare il modico valore dei beni**

L'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori deve essere finalizzata a dimostrare ai sovventori un segno di ringraziamento per la sensibilità dimostrata nei confronti dei fini perseguiti dall'ente organizzatore e non quello di realizzare uno scambio economico.

Al fine di valutare il modico valore si deve fare riferimento alle **condizioni economiche del donante** (art. 783 co.2 Codice Civile), alla **asimmetria fra prestazione e controprestazione** e al **concetto di modico valore** in via generale.

Affinché, quindi, i beni offerti durante le raccolte pubbliche di fondi possano essere considerati di modico valore è necessario innanzitutto che vi sia una manifesta sproporzione tra la somma raccolta ed il costo

sostenuto dall'ente per il bene ricevuto dal sovventore. In secondo luogo è necessario che quanto ricevuto dal sovventore abbia una scarsa incidenza sulle condizioni economiche dell'ente organizzatore la raccolta pubblica. Infine il bene offerto deve essere in valore assoluto di modesta entità; a tal riguardo si può ragionevolmente ritenere soddisfatta tale ultima condizione qualora il costo unitario di acquisto o di produzione interna del bene offerto non sia di importo superiore ad € 25,82 (le vecchie 50 mila lire) come previsto dalla normativa fiscale in materia di spese per rappresentanza.

La legge invece non pone alcuna condizione in termini di valore qualora l'oggetto dell'offerta al sovventore sia rappresentato da un servizio. Ciò nonostante, al fine di evitare contestazioni con il fisco e tenuto conto della funzione meramente simbolica dell'offerta al sovventore è consigliabile prestare attenzione a mantenere il più possibile la "sproporzione" tra l'offerta ricevuta ed il servizio prestato.

#### **1.4 La somministrazione di alimenti e bevande**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande rientra tra i servizi che possono formare oggetto di raccolta pubblica di fondi qualora sia svolta in conformità a quanto precedentemente indicato.

Si segnala che per lo svolgimento di tali attività, anche in forma occasionale, è sempre richiesto il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari (per un approfondimento in materia vedi il Quaderno n.14 "Dal libretto sanitario al metodo HACCP").

Per la somministrazione di alimenti e bevande esercitata **in modo continuativo** è sancita la non commercialità esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'elenco del ministero degli Interni previsto dall'art. 3, comma 6 lettera e) della L. 25 agosto 1991 n. 287 e semprechè ricorrano le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Per tutti gli altri enti di tipo associativo permane il carattere commerciale dell'attività continuativa di somministrazione di alimenti o bevande anche se svolta nei confronti dei propri associati.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale da **organizzazioni di volontariato** iscritte ai registri previsti dalla Legge 266/91 rientra tra le attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995. Pertanto, in presenza dei requisiti di marginalità enunciati nel paragrafo precedente i proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività non costituiscono, per le organizzazioni di volontariato iscritte, redditi imponibili ai fini IRES qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

## **I.5 Adempimenti contabili periodici ed annuali**

Al fine di tutelare la fede pubblica, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono, a prescindere dal fatto che siano tenuti o meno alla predisposizione del rendiconto annuale economico-finanziario, redigere un apposito rendiconto in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni previste dall'art. 143 comma 3 (celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione).

Il suddetto rendiconto, da predisporci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve essere accompagnato, ove necessario, da una **relazione illustrativa** concernente le entrate ed uscite in esso riportate. Quindi laddove la rendicontazione in entrata e in uscita (cioè il mero elenco, a sezioni contrapposte, delle spese e dei proventi) effettuata per ogni raccolta fondi non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze informative dei terzi, il documento deve essere accompagnato da una relazione che illustri come si è svolta l'attività.

L'obbligo di predisporre il rendiconto delle entrate e delle spese di ogni raccolta fondi è indipendente da qualsiasi eventuale ulteriore vincolo contabile a carico dell'ente non commerciale (a prescindere, pertanto, dal fatto che questo svolga o meno attività commerciale e rediga un rendiconto / bilancio annuale).

Il rendiconto deve, quindi, essere predisposto anche dall'ente non commerciale che svolga esclusivamente attività istituzionale; in tal caso questo sarà l'unico adempimento contabile da rispettare.

Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce. Si propone di seguito un modello di rendiconto:

### fac-simile I Modello di rendiconto raccolta pubblica di fondi

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
Celebrazione "A" del .....		
Ricorrenza "B" del .....		
Campagna di sensibilizzazione "C" del .....		
<b>TOTALI</b>		
<b>SOMME DISPONIBILI (Entrate- Uscite)</b>		

Al fine di soddisfare l'obbligo di chiarezza e trasparenza sarà necessario dettagliare ciascuna singola manifestazione attraverso la predisposizione del seguente prospetto:

Celebrazione del.....	
ENTRATE	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Contributi da soci	
Contributi da privati	
Contributi da imprese	
Contributi da enti pubblici	
Contributi da altre associazioni	
.....	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	
USCITE	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Spese per merci	
Spese per servizi	
Spese per il personale	
Spese per .....	
<b>TOTALE USCITE</b>	
<b>Risultato della raccolta pubblica (ENTRATE – USCITE)</b>	

## **1.6 Il trattamento tributario**

I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art.143 T.U.I.R., non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali residenti.

Tali proventi, pur derivando dallo svolgimento di attività oggettivamente commerciali, sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo dell'ente non commerciale in virtù di una espressa norma agevolativa che introduce una deroga alla normativa generale solo in capo a determinati soggetti (gli enti non commerciali). Per tale motivo queste attività vengono anche definite attività "decommercializzate".

I fondi in oggetto sono altresì esclusi dall'ambito di applicabilità dell'Imposta sul valore aggiunto ed esenti da ogni altro tributo, ad esempio l'imposta sugli intrattenimenti (per un approfondimento in materia vedi la Pubblicazione "Intrattenimenti e Spettacoli: normativa e adempimenti" nella collana Quaderni per il Volontariato n. 9).

## **2. Alcune specifiche per le organizzazioni di volontariato**

### **2.1 Attività commerciali e produttive marginali (D.M. 25 maggio 1995)**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 266/91, è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2 della stessa legge, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Si qualifica come attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Spettano alle Associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri generali delle organizzazioni di volontariato tenuti dalle regioni e dalle Province autonome, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della Legge n. 266/91. In particolare il comma 4 dell'art. 8 della suddetta legge stabilisce che " i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG (oggi IRES) ..... qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato".

Il D.M. 25 maggio 1995 ha dato attuazione a questa norma operando su due fronti:

- dettando i criteri generali cui devono rispondere le attività marginali;
- indicando espressamente cinque diverse tipologie di attività marginali.

**Ai fini della sussistenza del requisito della marginalità è necessario:**

1. che l'attività sia svolta per la realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato. Questo significa che le attività economiche marginali sono e devono rimanere attività accessoria all'attività principale senza configurarsi come autonome attività commerciali scollegate dai fini istituzionali;
2. che l'attività sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato quali ad esempio la pubblicità dei prodotti, l'uso di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi degli esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

**Costituiscono attività commerciali e produttive marginali:**

- Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.  
In tali occasioni, evidentemente, l'elemento qualificante non è lo scambio (ossia l'esistenza di un rapporto sinallagmatico prestazione controprestazione), bensì l'erogazione liberale nei confronti dell'organizzazione.  
Sintomi di ciò sono la non assoluta «fissità» dei prezzi delle cose, il carattere non professionale dell'evento, la provenienza (spesso liberale, a sua volta) dei beni in vendita.
- Attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
- Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la relativa vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.  
La marginalità, in questo caso, sta nella strumentalità istituzionale del fenomeno rispetto ai fini sociali.
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili di carattere occasionale.

Perché questa fattispecie si realizzi è necessario che i prezzi dei servizi risultino inferiori sensibilmente a quelli minimi vigenti della somministrazione, identificati in base alle tariffe amministrative dei locali enti preposti ai relativi controlli. In questi luoghi ci sono volontari che assicurano un pasto e una bevanda calda a poco prezzo: il fine sociale è qui immediato e la «marginalità», rispetto al valore perseguito, evidente.

- Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50 per cento dei costi di diretta imputazione.

La normativa ricorda che non sono riconducibili tra i proventi relativi alle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da **convenzioni**. Si tratta di una presunzione assoluta: i proventi che derivano da rapporti convenzionali non assumono mai carattere commerciale.

## **2.2 La qualifica di Onlus di diritto**

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/97 **gli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono in ogni caso considerati Onlus.**

Dall'estensione automatica della soggettività fiscale Onlus alle organizzazioni di volontariato consegue l'estensione agli enti in questione delle norme agevolative dettate dal D.L.460/97 appunto per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali.

Posto che la suddetta estensione opera fatte salve le disposizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91, ne deriva che l'ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla normativa speciale ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalla legge speciale.

## **3. Le erogazioni liberali**

La normativa fiscale vigente prevede diverse agevolazioni per i donatori che effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, a vantaggio di Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale, Associazioni di Promozione Sociale e Associazioni sportive dilettantistiche.

L'obiettivo è quello di favorire, in tal modo, direttamente e indirettamente la raccolta fondi per finanziare le iniziative non profit. Ciò è visto positivamente dallo Stato che, a fronte del sacrificio della riduzione del gettito tributario in relazione alle detrazioni consentite, ottiene l'ampliamento dei servizi sociali svolti con i fondi in tal modo raccolti dagli enti. Va però detto che le erogazioni di cui si parla sono, almeno in parte, funzione della meritorietà delle attività svolte e delle finalità perseguite dalle singole organizzazioni, essendo basate su un giudizio che viene a riguardo formulato da ogni "benefattore".

Le agevolazioni consistono in detrazioni d'imposta a favore di persone fisiche che effettuino erogazioni liberali in denaro entro determinati importi; deduzioni dal reddito d'impresa di erogazioni da queste effettuate anche in natura; deduzione delle spese sostenute per il personale a favore delle imprese che prestino alle O.N.L.U.S. propri impiegati per lo svolgimento di attività istituzionali.

E' poi prevista una ulteriore agevolazione relativa alla donazione alle O.N.L.U.S. di prodotti farmaceutici e derrate alimentari (che sono oggetto di produzione e scambio dell'impresa), che non genereranno ricavi e quindi potranno essere dedotti per il loro costo di produzione.

### **3.1 Donazioni in denaro**

#### **Erogazioni di denaro fatte da persone fisiche**

Sono detraibili dall'imposta lorda per il 19% del loro ammontare le erogazioni liberali effettuate a favore di

- ONLUS (comprese, evidentemente, le "ONLUS di diritto") per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri previsti dalla Legge 383/200 per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- Associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a 1.500 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che i versamenti siano effettuati utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- conto corrente bancario,
- conto corrente postale,
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari non trasferibili.

La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria

ratio nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.

### **Erogazione di denaro fatte da imprese**

Sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali a favore di

- ONLUS per importi non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato,
- Associazione di promozione sociale iscritte ai registri previsti dalla Legge 383/2000 per importi non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Si sottolinea che l'erogazione deve essere fatta da un soggetto che ai fini fiscali produca reddito d'impresa; restano quindi esclusi tutti i professionisti per i quali vale quanto detto per i soggetti privati in genere.

## **3.2 Donazioni in natura**

### **Spese relative a lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio a favore di ONLUS**

Sono deducibili dal reddito di impresa le spese sostenute per lavoratori dipendenti "distaccati", purché assunti dall'impresa a tempo indeterminato, che prestino la propria opera a favore di una ONLUS.

Tali spese possono essere dedotte nella misura del **cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa o della società.**

La portata innovativa della norma, che inizialmente ha creato non pochi problemi interpretativi, risiede nella possibilità di prestare dei propri lavoratori ad una ONLUS senza per questo contravvenire al principio dell'inerenza dei costi e delle spese sancito dall'articolo 109 del D.P.R. 917/86. È quindi possibile che delle aziende "distacchino" del personale specializzato presso una ONLUS, con pieno adempimento di tutti gli obblighi tributari e previdenziali, detraendo il costo del lavoro dal proprio imponibile fiscale, nella misura sopra indicata.

### **Cessione dei beni**

Le imprese che producono o scambiano derrate alimentari o prodotti farmaceutici possono cedere gratuitamente alle ONLUS tali beni, senza che le cessioni siano considerate estranee all'esercizio dell'impresa (e perciò costituenti ricavi).

**Si deve trattare di beni esclusi dal circuito commerciale a causa del confezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o azzerino il valore commerciale, senza per questo risultare inutilizzabili.** Sono tali, ad esempio, i prodotti che, a causa della vicina scadenza, non possono essere immessi nel circuito commerciale.

**È inoltre possibile per le imprese cedere gratuitamente beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, purché si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio sia volta l'attività dell'impresa.** Il costo specifico di tali beni non deve però essere superiore a 1.032,91 euro, dove per costo specifico si intende quello "nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati etc".

Queste ultime cessioni gratuite di beni concorrono, inoltre, alla formazione del limite di deducibilità di 2.065,83 euro o del 2% del reddito previsto per le erogazioni liberali.

Per poter fruire di tali agevolazioni l'impresa cedente deve dare preventiva comunicazione della cessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al competente Ufficio delle Entrate (a meno che non si tratti di beni facilmente deperibili o di modico valore, nel qual caso l'impresa è esonerata dall'obbligo di comunicazione).

La raccomandata deve contenere:

- Data, ora e luogo di inizio del trasporto;
- Luogo di destinazione finale del trasporto;
- Valore complessivo della merce ceduta gratuitamente;
- Natura qualità e quantità della merce ceduta gratuitamente,
- Dati identificativi sia della ditta mittente che del ricevente.

Il trasporto deve essere documentato da D.D.T.

L'impresa cedente deve, inoltre, annotare nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e la qualità dei beni gratuitamente ceduti per ogni mese solare.

La ONLUS che riceve i beni deve redigere e consegnare all'impresa cedente apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara la corrispondenza della natura, qualità e quantità delle merci ricevute con i dati contenuti nel D.D.T. nonché il proprio impegno ad utilizzare i beni direttamente ed esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Di seguito si propone un modello di ricevuta da rilasciare al donatore utilizzabile da quest'ultimo per la deduzione/detraazione:

## fac-simile 2 – Ricevuta per erogazioni liberali da rilasciare al donatore

Nome Organizzazione \_\_\_\_\_

Sede sociale \_\_\_\_\_

Tel e fax \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

C/C Postale \_\_\_\_\_ C/C Bancario \_\_\_\_\_

Iscritta all'anagrafe Onlus (riportare gli estremi di iscrizione)

Iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato  
(riportare gli estremi di iscrizione)

Iscritta al Registro delle Associazioni di promozione sociale  
(riportare gli estremi di iscrizione)

Ricevuta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Associazione \_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante

### Dichiara di aver ricevuto

€ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

Da:

Nominativo \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

C.F. o P. I.V.A. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

A mezzo:

Assegno Bancario non trasferibile n.

Bonifico su C/C n.

C.C.P. n.

Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/86, **per le persone fisiche.**

Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 100 comma 2 lettera h) del D.P.R. 917/86, **per le imprese.**

Firma e timbro \_\_\_\_\_

Per le Onlus esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.

### 3.3 Il decreto legge sulla competitività

Importanti novità di natura fiscale in materia di erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e di altri soggetti appartenenti al Terzo Settore sono state introdotte con l'art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge con la Legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80.

Ai sensi del sopraccitato Decreto Legge le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di O.N.L.U.S., e quindi anche in favore di Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro del Volontariato in quanto O.N.L.U.S. di diritto, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore **nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.**

Per comprendere appieno la portata di tale novità è opportuno effettuare un confronto con quanto è attualmente previsto dal TUIR in materia, distinguendo il caso in cui il donatore sia una persona fisica o un'impresa.

#### • Donatore persona fisica

L'art. 15 del TUIR prevede che le erogazioni liberali in denaro alle ONLUS siano detraibili dall'irpef nella misura del 19% per un importo non superiore ad euro 2.065,83. Ne consegue che la detrazione massima possibile è pari ad euro 393 (pari al 19% di euro 2.065,83). Come abbiamo già avuto occasione di sottolineare condizione per fruire della detrazione è che i versamenti siano effettuati utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- conto corrente bancario,
- conto corrente postale,
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari non trasferibili.

L'art. 14 del D.L. 35/05 prevede invece innanzitutto una deduzione dall'imponibile di importo anche più elevato: sino al valore del 10% del reddito imponibile e, comunque, con un tetto massimo di 70 mila euro; in secondo luogo estende il beneficio fiscale anche alle offerte in natura ed in ultimo non richiede espressamente, nel caso di erogazioni liberali in denaro, che il versamento venga effettuato mediante i sistemi di pagamento sopraccitati.

## • Donatore impresa

L'art. 100 del TUIR prevede che siano deducibili dal reddito dichiarato le offerte in denaro ad ONLUS nei limiti di euro 2.065,83 o il 2% del reddito esposto in dichiarazione.

L'art. 14 del D.L. 35/05 conferma la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ma per i valori più ampi esposti in precedenza ed estende l'agevolazione anche alle offerte in natura che, prima dell'approvazione del Decreto Legge erano disciplinate, per particolari beni, dall'art. 13 del D. Lgs 460/97.

E' bene sottolineare che le nuove previsioni non sostituiscono né modificano quanto disposto dai citati articoli del TUIR ma si pongono come ad essi alternativi tant'è che il comma 6 dell'art. 14 del Decreto Legge in oggetto sottolinea che i benefici previsti dallo stesso articolo 14 non possono essere cumulati con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Inoltre il comma 3 dell'art. 14 del D.L. 35/05 stabilisce che resta ferma, per i titolari di reddito d'impresa, la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 100, comma 2 del TUIR.

### **Presupposto per l'applicazione dei benefici fiscali**

Costituisce presupposto per l'applicazione dei vantaggi fiscali di cui al comma 1 dell'art.14 del D.L. 35/05 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

### **Sanzioni**

Il D.L. 35/05 ha previsto un inasprimento delle sanzioni, che vengono elevate del 200%, per coloro che espongano nella dichiarazione dei redditi liberalità indebite deduzioni dall'imponibile operate in violazione dei presupposti di deducibilità previsti dal comma 1 dell'art. 14

E' previsto altresì che qualora la deduzione risulti indebita in ragione della riscontrata insussistenza in capo al beneficiario dei caratteri solidaristici e sociali che il provvedimento intende tutelare, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

### **Decorrenza**

Le disposizioni contenute nel citato Decreto Legge, convertito in legge con modifiche con L. n.80 del 14 maggio 2005 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 maggio 2005, interessano il periodo d'imposta 2005 per il quale gli adempimenti dichiarativi avranno corso nel 2006.

#### 4. Lotterie, tombole e pesche di beneficenza

L'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle autorizzazioni relative allo svolgimento delle cosiddette manifestazioni di sorte locali ovvero: tombole, lotterie e banchi o pesche di beneficenza.

L'art. 13 del suddetto decreto, nel ribadire il divieto generale allo svolgimento di "ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche", consente esclusivamente di svolgere:

- a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 460/1997, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Per comprendere appieno il punto c) e, in particolare, cosa si intende per "ambito familiare e privato" occorre fare riferimento ai concetti espressi nella Circolare del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1998, n. 47/E, che, a sua volta recepiva una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 16, del 12 maggio 1995). Orbene, alla luce di quanto enunciato nella circolare in oggetto, se da un lato non vi sono dubbi sul fatto che tale ambito debba essere rinvenuto allorché detti giochi siano svolti in abitazioni private e nel corso di riunioni familiari o di amici, deve altresì riconoscersi che anche i giochi realizzati all'interno di circoli privati presentano il medesimo carattere.

Anche in tali casi, infatti, a condizione che l'attività o la manifestazione sia resa nota e riservata unicamente ai soci iscritti e si svolga all'interno del circolo, manca quell'elemento rappresentato dalla "*possibilità di ampia, indiscriminata e generica partecipazione di pubblico*" che costituisce condizione determinante ed essenziale per l'applicabilità del divieto di cui all'art. 114 della Legge 973/1939 (divieto di svolgimento di manifestazioni di sorte diverse da quelle disciplinate dagli artt. 39 e 40 legge

973/1939). Si può, pertanto, certamente affermare che le tombole svolte all'interno dei circoli, come forma di autofinanziamento a cui partecipano solamente i soci sono, con le limitazioni richiamate dalla circolare, a tutti gli effetti lecite e non abbisognano di alcun tipo di autorizzazione.

## **4.1 Fattispecie**

### **○ Lotterie**

Al comma 2, lett. a), dell'art.13, del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, si definisce lotteria la manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

La lotteria è consentita a condizione che la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia dove si svolge l'evento di sorte, l'incasso totale della vendita, indipendentemente da come sia frazionato il prezzo dei biglietti, non superi i 51.645,69 euro e i biglietti siano contrassegnati da serie e numerazione progressive.

### **○ Tombola**

Per tombola deve intendersi la manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall' 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42 euro.

### **○ Pesche o banchi di beneficenza**

Ai sensi della lett. c) del citato art.13, per pesche o banchi di beneficenza si devono intendere le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.

Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato non eccede la somma di 51.645,69 euro.

I premi delle pesche o banchi di beneficenza, nonché quelli delle lotterie potranno consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe. Per le Tombole non vi è alcuna limitazione sulla tipologia dei premi.

## 4.2 Soggetti coinvolti, ruoli e procedure

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima al Prefetto competente, al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione e all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Alla comunicazione andrà allegata la seguente documentazione:

- per le lotterie il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

- per le tombole, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.

La cauzione è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

- per le pesche o i banchi di beneficenza sarà sufficiente indicare nella comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo.

**L'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato** verifica se le manifestazioni di sorte locali sono difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dalla normativa, in particolare in relazione all'esplicitazione delle finalità della manifestazione e al superamento dell'ambito locale o dell'importo dei biglietti.

**Il Prefetto** può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste o non ricorra la necessità del-

lo svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

**I Comuni** effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica. Le modalità di svolgimento della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione attraverso un avviso nel quale sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata nelle fatture di acquisto rilasciata dallo stampatore.

L'estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia inviata al Prefetto.

Per le pesche o banchi di beneficenza, un responsabile dell'ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del sindaco.

Per quanto riguarda le tombole, entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l'immediato svincolo della cauzione.

In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori il comune disporrà l'incameramento della cauzione.

Le sanzioni sono quelle previste dall'Art. 113-bis del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, che recita: "In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra

manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da 1.033 euro a 10.329 euro. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore”.

Sempre ai sensi del disposto di cui all'art 113-bis del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 si applica la sanzione amministrativa da € 309,87 a 3.098,74“ a colui che in qualsiasi modo reclamizza le manifestazioni non consentite. Tale sanzione “è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione. E' soggetto invece ad una sanzione amministrativa che va da € 154,93 a € 1936,27 il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle o numeri relativi a manifestazioni non consentite.

### **4.3 Adempimenti fiscali**

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rammenta che, ai sensi dell'art.2, comma 3, lett.a, del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, sono sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza sono da considerare assoggettate a tali imposte, a meno che non ci si trovi nelle condizioni previste per le raccolte pubbliche di fondi come precedentemente indicate.

In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che così dispone: "l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza .....". Sono escluse dalla ritenuta, come si è detto, le tombole effettuate in ambito privato per fini ludici. Il versamento di detta ritenuta deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del mese successivo alla manifestazione, utilizzando il **modello unico di versamento F24** ed indicando il **codice tributo 1046**. Si ricorda che detto versamento non è esente da obblighi dichiarativi; infatti la ritenuta d'imposta sui premi obbliga ad inserire il quadro RZ nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO) relativa all'anno nel quale l'ente non-profit ha effettuato la ritenuta.

### fac-simile 3 – Comunicazione di effettuazione di lotteria pubblica

da presentarsi almeno 30 giorni prima della manifestazione al protocollo degli uffici destinatari

Al Sindaco del Comune di .....

Ufficio Polizia Amministrativa

.....

Al Prefetto di .....

Settore Secondo – Ufficio Lotterie

.....

All'Ispettorato compartimentale dei

Monopoli di Stato

Via .....

Il sottoscritto..... nato a..... il..... residente a.....  
in via..... n..... c.f..... tel.....

#### COMUNICA

ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, che intende effettuare in data.....  
una lotteria pubblica in ..... in via .....presso.....  
per (specificare la finalità):.....nel seguente orario.....

A tal fine, consapevole, delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

#### DICHIARA

1. di essere il rappresentante legale di.....,ente organizzatore;
2. che l'ente organizzatore è:

Ente morale

Associazione

Comitato

senza fini di lucro di cui agli artt.14 e ss del Codice Civile, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Oppure che trattasi di ..... Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs.4/12/1997 n. 460;

3. di essere consapevole che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di ..... e che l'estrazione della lotteria è pubblica;

4. di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della lotteria mediante avviso contenente: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto, programma della lotteria, finalità che ne motivano lo svolgimento, serie e numerazione dei biglietti in vendita;

5. di provvedere prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri e i biglietti invenduti e a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate sulle fatture d'acquisto;

6. di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all'incaricato del Sindaco e in copia inviato al Prefetto;

7. di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell'importo corrispondente al 10% del valore dei premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973;

8. dichiara inoltre che l'importo complessivo dei biglietti che si emettono non supera la somma di € 51.645,69 e che i biglietti sono contrassegnati dalla serie e numerazione progressiva da.....a.....(indicare).

li, .....

FIRMA

## **Documentazione da allegare alla comunicazione**

- a. Regolamento della lotteria contenente l'indicazione di
  - quantità e natura dei premi
  - quantità e prezzo dei singoli biglietti
  - luogo ove vengono esposti i premi
  - luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  - fattura di acquisto dei biglietti
  - autorizzazione di occupazione suolo pubblico o in alternativa, dichiarazione del privato con la quale concede l'utilizzo dell'area privata ed autorizza il personale incaricato dal Sindaco ad accedere vi per l'espletamento delle attività istituzionali.
- b. Fotocopia documento di identità del richiedente

## fac-simile 4 – Comunicazione di effettuazione di tombola pubblica

da presentarsi almeno 30 giorni prima della manifestazione al protocollo degli uffici destinatari

Al Sindaco del Comune di .....  
ufficio Polizia Amministrativa  
.....

Al Prefetto di .....  
Settore Secondo – Ufficio Lotterie  
.....

All'Ispettorato compartimentale dei  
Monopoli di Stato  
Via .....

Il sottoscritto..... nato a..... il..... residente a.....  
in via..... n..... c.f..... tel.....

### COMUNICA

ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, che intende effettuare in data.....  
una lotteria pubblica in ..... in via .....presso.....  
per (specificare la finalità): .....nel seguente orario.....

A tal fine, consapevole, delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

### DICHIARA

1. di essere il rappresentante legale di.....ente organizzatore;
2. che l'ente organizzatore è:

Ente morale  
Associazione  
Comitato

senza fini di lucro di cui agli artt.14 e ss del Codice Civile, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Oppure che trattasi di Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs.4/12/1997 n. 460;

3. di essere consapevole che la vendita delle cartelle è limitata al Comune di..... e ai comuni limitrofi di ..... e che l'estrazione della tombola è pubblica;
4. di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della tombola, mediante avvisi nei comuni interessati, contenenti: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto, programma della tombola, finalità che ne motivano lo svolgimento, serie e numerazione delle cartelle in vendita;
5. di provvedere prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri e le cartelle invendute e a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate sulle fatture d'acquisto;
6. di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all'incaricato del Sindaco e in copia al Prefetto;
7. di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell'importo corrispondente al 10% del valore dei premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
8. Dichiaro inoltre che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva da ..... a .....(indicare) e che i premi posti in palio ammontano a €.....

li, .....

FIRMA.....

### **Documentazione da allegare alla comunicazione**

- a. Regolamento della tombola contenente l'indicazione di
  - quantità e natura premi
  - quantità e prezzo delle singole cartelle
  - luogo ove vengono esposti i premi
  - luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
- b. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune di ....., nella misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al prezzo d'acquisto o al valore normale degli stessi
- c. Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o in alternativa dichiarazione del privato con la quale concede l'utilizzo dell'area privata ed autorizza il personale incaricato dal Sindaco ad accedervi per l'espletamento delle attività istituzionali
- d. Attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione
- e. Fotocopia documento di identità del richiedente

N.B.: Entro 30 giorni dall'estrazione presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori per lo svincolo della cauzione.

## fac-simile 5 – Comunicazione di effettuazione di pesca/banco di beneficenza

da presentarsi almeno 30 giorni prima della manifestazione al protocollo degli uffici destinatari

Al Sindaco del Comune di .....  
ufficio Polizia Amministrativa

.....  
Al Prefetto di .....  
Settore Secondo – Ufficio Lotterie  
.....

All'Ispettorato compartimentale dei  
Monopoli di Stato  
Via .....

Il sottoscritto..... nato a..... il..... residente a.....  
in via..... n..... c.f..... tel.....

### COMUNICA

ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, che intende effettuare in data.....  
una lotteria pubblica in ..... in via .....presso.....  
per (specificare la finalità): .....nel seguente orario.....

A tal fine, consapevole, delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

### DICHIARA

1. di essere il rappresentante legale di.....ente organizzatore;
2. che l'ente organizzatore è:

Ente morale  
Associazione  
Comitato

senza fini di lucro di cui agli artt.14 e ss del Codice Civile, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Oppure che trattasi di ..... Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs.4/12/1997 n. 460;

3. che il numero di biglietti che intendere emettere è: n. ....
4. che il prezzo del singolo biglietto è di €. ....
5. che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di .....
6. di predisporre, alla chiusura delle operazioni, il processo verbale che verrà consegnato immediatamente all'incaricato del Sindaco e in copia inviato al Prefetto;
7. di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell'importo corrispondente al 10% del valore dei premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

li, .....

FIRMA.....

Allegare fotocopia documento d'identità del richiedente.

## fac-simile 6 – Processo verbale di estrazione tombola

da redigere in 3 copie (per l'organizzatore, l'incaricato del Sindaco, il Prefetto)

L'anno ..... addì .....del mese di..... in via..... in esecuzione dell'autorizzazione n..... del dirigente del Settore Demografici/commercio del comune di alla presenza del Sig. .... incaricato del Sindaco del Comune di..... si è svolta l'estrazione della tombola organizzata da ..... del che si è stilato il presente processo verbale per far constatare quanto segue:

- sono state vendute complessivamente n. .... cartelle al prezzo di n. ....
- si è verificato che la serie e la numerazione dei registri corrispondono a quelle indicate nelle fatture d'acquisto;
- non sono stati venduti o riconsegnati e pertanto vengono dichiarati nulli agli effetti dell'estrazione i blocchetti/cartelle n. ....
- si è proceduto allo svolgimento della tombola che ha portato al seguente risultato:

AMBO	cartella n. ....
TERNA	cartella n. ....
QUATERNA	cartella n. ....
CINQUINA	cartella n. ....
TOMBOLA	cartella n. ....

- i risultati dell'estrazione e le modalità per il ritiro dei premi saranno resi pubblici mediante .....
- la manifestazione si è svolta regolarmente;

Il presente verbale, redatto in triplice copia viene chiuso alle ore .....

Il concessionario

.....

Il rappresentante del Sindaco

.....

## 5. Sponsorizzazione degli eventi

Per sponsorizzazione si intende quel contratto atipico in base al quale un soggetto (sponsee) si obbliga, contro corrispettivo, ad associare ad un evento il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) che attraverso questo abbinamento si propone di incrementare la propria attività e migliorare la propria immagine verso il pubblico.


**La sponsorizzazione è dunque una attività rivolta a diffondere un messaggio attraverso il collegamento di un marchio, del nome dell'impresa o anche di un prodotto con determinati eventi.**

L'Amministrazione finanziaria ha da tempo **assimilato** le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità (vedi R.M. 9/204 del 17 giugno 1992) sancendone l'integrale deducibilità dal reddito essendo la finalità delle stesse quella di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor.

Ciò che distingue la sponsorizzazione dalla pubblicità è la **natura occasionale** o meno del rapporto che lega l'evento con l'attività promozionale: in relazione ad un determinato evento si ha mera pubblicità se l'attività promozionale si colloca rispetto all'evento in rapporto di semplice occasionalità, mentre vi è sponsorizzazione se tra la promozione di un nome o di un marchio e l'evento viene istituito uno specifico abbinamento.

E' il caso di ricordare che qualora in capo allo sponsee non esista un preciso obbligo di consentire l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome ma si sia in presenza della sola acquisizione, da parte dello sponsor, del diritto di rendere pubblica la propria contribuzione in termini economici, per la realizzazione dell'evento, si sarà in presenza di un atto di mecenatismo e quindi di erogazione liberale. La natura sinallagmatica della sponsorizzazione è confermata anche da consolidato orientamento ministeriale, espresso con la risoluzione n. 2/1016 del 5 novembre 1974 in cui si legge che le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contattuali anche in fatto osservati. Secondo tale orientamento, in assenza delle menzionate condizioni le somme erogate, anche se nominalmente a titolo pubblicitario, dovranno essere considerate esclusivamente come erogazioni liberali

Sempre l'amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 356 del 14 novembre 2002 ha chiarito che laddove l'ente non profit consenta l'utilizzo della propria denominazione dietro il versamento di una somma



di denaro di fatto finisce per porre in essere un'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione che rileva, ai fini fiscali, come attività commerciale.

Si segnala al riguardo che qualora l'ente che concede l'utilizzo del proprio marchio sia una **Onlus**, detta attività dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica di Onlus.

L'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 460 del 1997, infatti, vieta alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.

Per quanto riguarda le **Onlus di diritto** (organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali), occorre precisare che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/1997, detti organismi sono in ogni caso considerati Onlus nel rispetto delle loro strutture e delle loro finalità come individuate dalle rispettive leggi istitutive. Pertanto la compatibilità dell'attività in questione con la natura e le finalità perseguite dai suddetti enti andrà valutata alla luce della normativa speciale che li disciplina.

# LE RACCOLTE FONDI AGEVOLAZIONI ED ADEMPIMENTI

## Indice

Prefazione	pag. 2
1. Le raccolte pubbliche di fondi (art. 2 Dlgs. 460/97)	pag. 3
1.1 La nozione di occasionalità	pag. 4
1.2 Cosa si intende per celebrazioni ricorrenze e campagne di sensibilizzazione	pag. 5
1.3 Come determinare il modico valore dei beni	pag. 5
1.4 La somministrazione di alimenti e bevande	pag. 6
1.5 Adempimenti contabili periodici e annuali	pag. 7
1.6 Il trattamento tributario	pag. 9
<hr/>	
2. Alcune specifiche per le organizzazioni di volontariato	pag. 9
2.1 Attività commerciali e produttive marginali	pag. 9
2.2 La qualifica di ONLUS di diritto	pag. 11
<hr/>	
3. Le erogazioni liberali	pag. 11
3.1 Donazioni in denaro	pag. 12
3.2 Donazioni in natura	pag. 13
3.3 Il decreto legge sulla competitività	pag. 16
<hr/>	
4. Lotterie, tombole e pesche di beneficenza	pag. 18
4.1 Fattispecie	pag. 19
4.2 Soggetti coinvolti, ruoli e procedure	pag. 20
4.3 Adempimenti fiscali	pag. 22
<hr/>	
5. Sponsorizzazione di eventi	pag. 29

L'attività del Coordinamento Regionale e questa iniziativa, così come previsto dalla Legge 266/91, è finanziata grazie al contributo delle Fondazioni Bancarie Cariplo, Banca del Monte di Lombardia e Monte dei Paschi di Siena.

È consentita la riproduzione totale o parziale del presente opuscolo purchè venga citata la fonte

